

LUIGI PATI (a cura di), **Famiglie affidatarie - Risorsa educativa della comunità**, Editrice La Scuola, Brescia, 2008, pag. 208, euro 16,50

Sulla base delle esperienze raccolte dal Coordinamento delle famiglie affidatarie di Brescia, al quale aderiscono l'Associazione bresciana famiglie affidatarie di Capriolo (Bs), il Gruppo "Famiglie Casa" di Lograto (Bs) e l'Associazione "L'affido" di Carpenedolo (Bs), il volume affronta le molteplici questioni relative all'inserimento dei bambini in difficoltà presso nuclei affidatari.

Come sottolinea Luigi Prati nelle conclusioni, l'azione delle famiglie affidatarie *«non è circoscrivibile all'interno delle pareti domestiche né concerne soltanto l'aiuto offerto al minore in situazione di bisogno: va oltre la "soglia" familiare delineandosi come vero e proprio contributo volontario per l'avvento di una comunità sociale sempre più solidale»*. Partendo da queste considerazioni l'Autore sostiene la necessità di un riconoscimento pubblico del ruolo delle famiglie affidatarie *«in modo che possano essere percepite come protagoniste di processi di intervento sociale di recupero, non semplicemente come strumenti operativi a cui, all'occorrenza, ricorrere»*.

A nostro avviso il riconoscimento pubblico del ruolo delle famiglie affidatarie è indissolubilmente legato all'azione che le istituzioni e le organizzazioni a cui aderiscono gli affidatari svolgono nei riguardi dei nuclei di origine.

Sono purtroppo molto numerosi i casi in cui l'affidamento viene disposto dai Comuni singoli e associati senza aver preventivamente valutato le effettive difficoltà dei nuclei di origine e individuato gli interventi da assumere, che per quanto possibile dovrebbero essere concordati.

Troppo spesso l'affidamento è una semplice alternativa al superato ricovero in istituto praticato per secoli. Infatti non vi sono esperienze riguardanti le prestazioni rivolte ai genitori in difficoltà, finalizzate alla creazione delle condizioni occorrenti per la non separazione del minore dal suo nucleo familiare.

È vero, come rileva Luigi Prati, che la legge 184/1983 *«omette di stabilire le misure che l'ente locale è tenuto a prendere per propiziare il superamento del temporaneo squilibrio attraversato dalla famiglia naturale»*, ma è altrettanto vero che le norme vigenti consentono alle Regioni e ai Comuni di assumere iniziative volte alla tutela delle esigenze dei nuclei familiari in condizioni di disagio.

Non bisogna dimenticare che la prima disposizione della legge 184/1983 stabilisce che *«il minore ha*

diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» e che il terzo comma dell'articolo 1 della succitata legge precisa che *«lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia»*.

Mentre lo Stato ha rispettato la norma sopra citata, anche se in modo assolutamente inadeguato, con la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e dei servizi sociali, le Regioni, (con la sola esclusione del Piemonte), le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni, salvo rarissime eccezioni, non hanno finora approvato disposizioni volte ad assicurare ai *«nuclei familiari a rischio»* diritti esigibili per quanto concerne gli interventi occorrenti per *«prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia»*.

Purtroppo il fondamentale principio del sostegno al nucleo familiare di origine in difficoltà non viene affrontato nel volume in esame, né vi sono riferimenti all'affido di minori ai loro congiunti, nonostante che la norma sopra citata affermi che il minore deve *«essere educato nell'ambito della propria famiglia»*.

Pertanto, nei casi in cui non sia opportuno lasciare il minore presso il o i suoi genitori, in quanto – anche se venissero aiutati – sarebbero inidonei a mantenere, educare istruire il figlio, gli affidatari dovrebbero essere ricercati in via assolutamente prioritaria presso i congiunti dei loro genitori, con la sola esclusione delle situazioni che determinerebbero ostacoli all'armonica crescita del fanciullo.

Pur con i limiti evidenziati, il volume è di sicuro interesse per tutti coloro che operano nel settore minorile.

ANNAMARIA ZILIANI, BEATRICE ROVAI, **Assistenti sociali professionisti - Metodologia del lavoro sociale**, Carocci Faber, Roma, 2007, pag. 251, euro 26,30

Nell'introduzione le Autrici sostengono che *«il distacco tra operatori e fruitori di servizi che ha caratterizzato il welfare state (...) si è progressivamente ridotto e la partecipazione dei cittadini è entrata a far parte delle nuove proposizioni politiche»*, di modo che attualmente *«gli utenti richiedono l'affermazione di diritti di cittadinanza»*.

A nostro avviso, a partire dall'inizio degli anni '80,

non solo è crollata la partecipazione dei cittadini intesa come autonoma elaborazione degli obiettivi e delle linee di intervento e controllo democratico da parte dei gruppi di base, ma sono numerose le istituzioni che hanno scelto l'emarginazione dei soggetti più deboli. Al riguardo ricordiamo il documento del Consiglio sanitario nazionale dell'8 giugno 1984 e il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Craxi dell'8 agosto 1985 in base ai quali agli anziani malati cronici non autosufficienti è stato negato illegittimamente (i pareri e i decreti amministrativi non possono modificare le leggi) il diritto sancito dalle leggi 692/1955, 132/1968 e 833/1978 alle cure sanitarie, senza limiti di durata e gratuite, comprese quelle ospedaliere.

Da segnalare che la negazione dei diritti e la richiesta di contributi ai parenti degli anziani cronici non autosufficienti ha determinato la caduta in povertà di alcune centinaia di migliaia di famiglie, come è stato riconosciuto nell'ottobre del 2000 dall'allora Ministro per la solidarietà sociale On. Livia Turco.

Altre situazioni di emarginazione riguardano i numerosi casi di soggetti con handicap intellettuale e limitata o nulla autonomia nei cui confronti le istituzioni non riconoscono il "Dopo di noi", diritto esigibile in base agli articoli 154 e 155 dell'ancora vigente regio decreto 773/1931.

Pur riconoscendo l'importanza degli strumenti e delle tecniche del processo di aiuto, riteniamo prioritaria la scelta degli obiettivi relativi alla prevenzione del bisogno e alla lotta contro ogni forma di emarginazione dei soggetti deboli che, fra l'altro, possono essere gli stessi operatori sociali nei casi sopraggiungano handicap o malattie invalidanti.

Si pone quindi la questione fondamentale del rapporto degli operatori con le istituzioni che praticano l'emarginazione.

Certamente i singoli addetti non possono e non devono rischiare il licenziamento: spetta dunque alle organizzazioni che rappresentano gli operatori assumere le iniziative volte alla tutela delle esigenze fondamentali degli utenti, esigenze che le istituzioni dovrebbero riconoscere come diritti concretamente esigibili.

Un importante passo in avanti nella direzione dei diritti degli utenti è rappresentato dalla messa a disposizione da parte degli operatori della documentazione scritta (e quindi verificabile) che li concerne. In primo luogo dovrebbe essere obbligatoriamente prevista la predisposizione di piani personalizzati di intervento per quanto possibile concordati con gli utenti. Inoltre anche la cartella socio-assistenziale dovrebbe essere consultabile da parte degli assistiti, come avviene per quella sanitaria.

Infine occorrerebbe ottenere il riconoscimento del diritto degli utenti ad essere rappresentati dalle

organizzazioni di tutela e dalle associazioni di volontariato. Per il raggiungimento di questi obiettivi, realisticamente conseguibili gradualmente nei confronti delle istituzioni più sensibili, gli operatori sociali e le loro rappresentanze possono svolgere un ruolo decisivo, prova concreta del loro effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei loro utenti in particolare e, sul piano generale, dei soggetti deboli: una svolta determinante anche per il superamento della discrezionalità e della beneficenza.

SABRINA TOSI CAMBINI, **La zingara rapitrice - Racconti, denunce, sentenze (1986-2007)**, Cisu (Centro d'informazione e stampa universitaria), Roma, 2008, pag. 140, s.i.p.

L'Autrice, dottore in metodologie della ricerca etno-autobiografica presso l'Università degli studi di Siena, ha svolto una approfondita indagine sui presunti tentati rapimenti di bambini non zingari (quelli che essi chiamano gage o gagé) da parte dei nomadi prendendo in considerazione l'arco di tempo che va dal 1986 al 2007 e l'intero territorio nazionale. I casi sono stati individuati e analizzati partendo dall'archivio dell'Ansa e arrivando alla consultazione dei fascicoli dei Tribunali. Il risultato della ricerca, commissionata dalla Fondazione Migrantes al Dipartimento di psicologia e antropologia culturale dell'Università degli studi di Verona, è che non esiste alcun caso in cui sia stato compiuto un rapimento. Anche laddove si è aperto un processo, il fatto contestato è stato qualificato come delitto tentato e non commesso.

Nella presentazione il Direttore della ricerca, Leonardo Piasese, precisa che dall'indagine emerge che «*non esiste nessuna condanna per sequestro o sottrazione di minore perché, nonostante le indagini, le perquisizioni su larga scala dei "campi nomadi", le telefonate a "Chi l'ha visto?" nessun bimbo gagiò scomparso è stato mai realmente trovato fra i rom o sinti*».

Ad avviso di Piasese, spiega il pregiudizio sull'attribuzione agli zingari dei presunti inventati rapimenti da parte degli zingari affermando che «*l'antropologia insegna da tempo che spesso una società crea dei miti che rappresentano il contrario, l'inverso di quanto avviene nella realtà*». Al riguardo segnala che in contemporanea con la ricerca in oggetto è stata affidata a Carlotta Saletti Sanza una indagine «*volta a verificare quanti bambini figli di rom o sinti siano stati dati in affidamento e/o adozione dai Tribunali dei minori italiani a famiglie gagé*», indagine che verrà resa nota nei prossimi mesi.

Fin d'ora Leonardo Piasese afferma che la sottrazione dei figli ai rom e ai sinti «*non è un mito, è una realtà: inquietante e perciò censurata dai gagé e trasformata nel suo contrario: la zingara rapitrice*».